



COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO DELLA COSTITUENDA ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE CITTÀ' DELLA CERAMICA.-

L'anno 1999 il giorno VENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 18.00 nella sala delle adunanze consiliari, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e consegnati a domicilio dei signori Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione - seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto:

	P	A	G		P	A	G
1. Gambaretto Lucio	p			17. Mocellin Fabio	p		
2. Pizzato Ercolano Ampelio	p			18. Tosin Marco	p		
3. Bernardi Dario	p			19. Farina Riccardo		a	
4. Gottardi Giandaniele		a		20. Borin Gianfranco	p		
5. Bonato Tiziano	p			21. Bizzotto Giampaolo	p		
6. Milan Francesco Giovanni	p			22. Gerolimetto Claudio Maria		a	
7. Zilio Giovanni Pietro	p			23. Amodeo Stefania	p		
8. Grazia Raffaele	p			24. Celestino Rodolfo	p		
9. Zonta Guido	p			25. Fincati Enrico		a	
10. Mion Giovanni	p			26. Chemin Valentino	p		
11. Menon Claudio	p			27. Bizzotto Spolaore Alberta	p		
12. Nascinguerra Antonio Matteo		a		28. Zanon Valerio	p		
13. Filippin Rosanna	p			29. Beraldin Mauro	p		
14. Nosadini Paolo	p			30. Facchinello Paola	p		
15. Granella Destro Maria	p			31. Binda Stefano Angelo	p		
16. Bordignon Irene	p						

Presenti n. 26
Assenti n. 5

Assistono altresì i Sigg. ri Assessori:

	P	A		P	A
1. Brunello Vittorio	p		4. Bizzotto Ruggero	p	
2. Boesso Dino	p		5. Marin Margherita	p	
3. Comunello Fabio	p		6. Farro Marco	p	

Assume la presidenza il Consigliere **Dott. Gianfranco Borin**
Assiste il Segretario Generale **Dott. Raffaele Savino**.

AREA I^a AMMINISTRATIVA
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA
(F.to) SEBELLIN

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE
(F.to)

DATA 30.11.1998

DATA

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nominati scrutatori i Signori: MILAN F. - ZONTA G. - ZANON V.

Si passa a trattare l'oggetto di cui sopra.

Il Presidente sottopone per l'approvazione il seguente schema di deliberazione:

Vista la Legge 142/1990, che all'art. 9, indica nello sviluppo economico uno dei principali ambiti di intervento degli Enti locali e che, all'art. 32/d, indica le convenzioni fra Comuni, fra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale;

Vista la Legge 9/7/1990 n. 188, modificata dall'art. 44 della Legge 6/2/1996 n. 52, che ha per oggetto: "Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità";

Vista la propria deliberazione n. 35 del 6/3/1995 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati gli indirizzi generali di attuazione della Legge 188/90, prevedendone il perseguimento anche in forma coordinata con altri comuni di tradizione ceramica;

Vista la delibera della Giunta Regionale della Regione Veneto n. 3438 del 22/9/1998, con la quale è stata adottata la proposta di disciplinare della ceramica tradizionale di Bassano del Grappa, inviata al Ministero per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato ai fini della sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale Ceramico, ai sensi della succitata Legge 188/90;

Considerato che i Comuni di antica tradizione ceramica hanno deciso di riunirsi in associazione, per creare una rete nazionale delle città della ceramica e stabilire rapporti di reciproca collaborazione, con l'obiettivo di attivare un sistema di promozione e sviluppo della ceramica artistica e tradizionale italiana;

Che a seguito di consultazioni fra i suddetti Comuni è stata predisposta una bozza di statuto dell' "Associazione Italiana Città della Ceramica", riportata in allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, ed è stata determinata la quota iniziale d'iscrizione in L. 3.443.550 così calcolata: L. 1.500.000 + L. 50 x N. 38.871 abitanti, quali risultano dall'accertamento legale derivante dalle operazioni censuarie del 20/10/1991 nel Comune di Bassano del Grappa;

Ritenuto pertanto opportuno aderire alla "Associazione Italiana Città della Ceramica", approvare lo statuto e la quota iniziale d'iscrizione;

Visto il parere della seconda Commissione Consiliare "Bilancio e affari generali", in data 22/10/1998;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 26 consiglieri presenti e votanti per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di approvare l'adesione del Comune di Bassano del Grappa alla "Associazione Italiana Città della Ceramica" con sede legale in Faenza, residenza Municipale, Piazza del Popolo 31, quale strumento per attivare un sistema di promozione e sviluppo della ceramica artistica e tradizionale ai fini della valorizzazione economica del territorio;
- 2) di approvare lo statuto dell'Associazione riportato in allegato "A" che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di autorizzare il Sindaco o, in sua assenza, l'Assessore alle attività economiche e al bilancio, dott.ssa Margherita Marin, ad intervenire in rappresentanza del Comune di Bassano del Grappa al perfezionamento dell'adesione deliberata con il presente atto;
- 4) di approvare l'onere previsto quale quota iniziale d'iscrizione all'Associazione, pari a L. 3.443.550 così calcolata: L. 1.500.000 + L. 50 x N. 38.871 abitanti, quali risultano dall'accertamento legale derivante dalle operazioni censuarie del 20/10/1991 nel Comune di Bassano del Grappa, dando atto che per gli adempimenti conseguenti provvederà il Dirigente competente per Area;
- 5) di dare atto che i pareri di cui all'art. 53 della Legge 8.6.1990 n. 142 risultano espressi nel frontespizio del presente atto deliberativo;

Tas/tl

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to BORIN


IL SEGRETARIO GENERALE
F.to SAVINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale dispongo che copia del presente verbale venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni consecutivi.

Bassano del Grappa, li 26 GEN. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SAVINO



Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Bassano del Grappa, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a mente del 2° comma dell'art. 47 della Legge 142/90.

Bassano del Grappa, li

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to _____

REGIONE VENETO - COMITATO DI CONTROLLO
Sezione Autonoma Provinciale di VICENZA

N. 131 di Prot. 26-01-99

Controllata senza rilievi ai sensi dell'art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142, così come modificato dal comma n. 40 della Legge n. 127 del 1997.

Bassano del Grappa, li

26 FEB. 1999

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to F.to Sebellin

Rimessa copia alla Ragioneria

PASSI AGLI ALTI V. Cap. Sebellin I

Allegato A

Allegato di N. 9 facciate
a deliberazione C.C. N. 7 del 21.1.99
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BORIN F.to SAVINO
per copia conforme all'originale di N. 9 facciate
IL FUNZIONARIO DEL CAPO

**ASSOCIAZIONE ITALIANA
CITTA' DELLA CERAMICA
STATUTO
ARTICOLO 1**

Costituzione

E' costituita, con sede legale in Faenza, Via un'associazione denominata "Associazione Italiana delle Città della Ceramica". L'Associazione può dotarsi di sezioni e recapiti a livello regionale al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 2

Scopi e finalità

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue l'obiettivo della creazione di una rete nazionale delle città ove storicamente è venuta a svilupparsi una significativa attività ceramistica, in maniera tale che tra le singole comunità aderenti possano stabilirsi rapporti di reciproco scambio informativo, di fattiva collaborazione alle attività di sostegno della loro tradizione ceramica, nonché di ausilio ad una migliore conoscenza, tanto in ambito nazionale che internazionale, delle medesime.

A tal fine l'Associazione intende operare, in collaborazione con le autorità statali e regionali, con gli organi di governo territoriale, con i produttori della ceramica, con gli enti, le fondazioni, le istituzioni e le associazioni a vario titolo interessante - sia per fini organizzativi che statutari - alla conoscenza, studio, promozione e valorizzazione della ceramica italiana, alla formazione cioè di un patto di amicizia fra i centri di antica tradizione ceramica che possa avvalersi dell'apporto e del contributo di tutti gli aderenti per il raggiungimento delle suddette finalità.

Costituiscono obiettivi di primaria importanza per l'Associazione:

- 1) la valorizzazione della tradizione ceramica e lo sviluppo attuale dei singoli aderenti, al fine di promuoverne una crescita omogenea;
- 2) la cura e la tutela dei documenti afferenti alla tradizione ceramica, da esercitare in collaborazione con le competenti autorità statali, regionali e locali secondo un giusto principio di sussidiarietà;
- 3) il sostegno ad istituzioni museali, esposizioni permanenti, centri di ricerca e, più in generale, a tutte le istanze organizzate, soggetti pubblici o privati, che si dedicano alla salvaguardia, studio e conoscenza della tradizione ceramica;
- 4) il sostegno alle manifestazioni che abbiano per scopo la divulgazione e la conoscenza della tradizione ceramica delle comunità facenti parte dell'Associazione;
- 5) il sostegno a mostre ed eventi sulla ceramica contemporanea;
- 6) il sostegno all'opera di divulgazione dei risultati della ricerca storica e storico-artistica sulle tradizioni afferenti ai suddetti centri;
- 7) il sostegno e la valorizzazione delle scuole d'arte e centri professionali dove si insegna l'arte della produzione e restauro della ceramica in ogni suo aspetto.



L'Associazione opera attivamente per costruire rapporti di collaborazione con organismi, enti, istituzioni ed altre città operanti a livello europeo ed extraeuropeo che perseguono per il medesimo fine o che, attraverso la loro attività, presentano interesse tanto ai fini della conoscenza della tradizione delle comunità ad essa aderenti, nonché al suo sviluppo verso forme di maggior rilevanza artistica e qualitativa, attivando perciò anche specifici progetti di carattere internazionale.

ARTICOLO 3

Marchio identificativo

L'Associazione adotta un proprio marchio identificativo, con la scritta "Città della Ceramica".

Il marchio è registrato.

Ogni Socio ha diritto di usare il marchio sociale a condizione che l'impiego sia stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. Non occorre la preventiva autorizzazione quando il marchio è impiegato in accostamento al nome o ad ogni altro elemento meramente identificativo del Comune.

Ciascun socio o amministratore può presentare istanza di revoca.

Il mancato rispetto della disciplina prevista in questo articolo comporta l'applicazione di sanzioni.

Le sanzioni, commisurate alla natura dell'infrazione, consisteranno in un richiamo, nella diffida, nella censura e sospensione temporanea. In caso di recidiva il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'esclusione del Socio.

ARTICOLO 4

Soci fondatori e soci ordinari

I Comuni riconosciuti di antica tradizione ceramica possono far parte della Associazione Città della Ceramica.

Sono Soci Fondatori i Comuni di antica tradizione ceramica che partecipano all'atto costitutivo.

Chi intende essere ammesso a Socio deve presentare istanza scritta al Presidente, allegando una relazione ed una documentazione adeguata che comprovi la sussistenza dei requisiti di cui al presente articolo.

Il Consiglio Direttivo esamina l'istanza sulla base di una specifica istruttoria di cui può essere incaricato un suo componente, rilasciando un parere con apposita delibera; in caso di parere favorevole il Comune richiedente deve confermare l'intenzione di adesione con apposito atto amministrativo con il quale viene approvato lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione. L'Assemblea, nella prima riunione successiva, ratifica l'ammissione del Comune, visto il parere del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5

Recesso del socio

Il recesso del Socio è ammesso.

La relativa dichiarazione deve essere notificata all'Associazione entro il termine perentorio di quattro mesi prima della chiusura di ogni esercizio (31 agosto).

Il recesso deve essere obbligatoriamente deliberato dall'organo co-



munale che ha deliberato precedentemente sull'adesione.

ARTICOLO 6

Esclusione del socio

L'esclusione dell'Associazione avviene quando il Socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione od abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento o delle deliberazioni degli organi statutari.

Sull'esclusione del Socio delibera l'Assemblea.

ARTICOLO 7

Quota associativa e norme di partecipazione

I Comuni associati sono tenuti al versamento di una quota iniziale di iscrizione, finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi dell'Associazione.

Le quote sono determinate dall'Assemblea dei Soci.

I Comuni devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi, nonché gli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione.

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote di iscrizione a carico dei Comuni associati;
- eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedessero disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da deliberare da parte dell'assemblea;
- versamenti volontari degli associati;
- contributi vari da Enti pubblici, istituti di credito ed Enti in genere;
- sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o di associati;
- proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.

Qualora l'Associazione venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.

Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi o finalità sociali simili a quelli dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Organi

Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente.

ARTICOLO 9

L'Assemblea dei Soci

Alle assemblee i comuni soci saranno rappresentati dai rispettivi sindaci o loro delegati.

L'assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci e negli altri casi previsti dal presente Statuto o dal Regolamento.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve pervenire ai Soci almeno ventisei giorni prima della data fissata, a mezzo lettera o altro mezzo idoneo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo della riunione, nonché la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente appositamente incaricato; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale.

L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria, anche nello stesso giorno. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei Soci.

Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con almeno la metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di due terzi dei Soci; in seconda convocazione con il voto favorevole di metà più uno degli intervenuti.

Ai fini del computo del numero legale non si computano i Soci da ammettersi durante la seduta in corso, i quali una volta ammessi come soci potranno invece partecipare a pieno titolo ai lavori della stessa assemblea.

ARTICOLO 10

L'Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo e il programma di attività annuale e pluriennale della Associazione;
- b) elegge il Consiglio Direttivo e, tra i membri del Consiglio stesso, elegge il Presidente;
- c) approva e modifica il Regolamento dell'Associazione;
- d) approva e modifica il marchio dell'Associazione;
- e) determina la misura della quota di iscrizione;
- f) impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione;
- g) delibera sull'esclusione del Socio.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina di liquidatori, nonché su qualsiasi altro argomento di sua com-



petenza per legge.

ARTICOLO 11

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea nel proprio seno. L'Assemblea stabilisce il numero dei Consiglieri che compongono il Direttivo: comunque esso non può essere inferiore a 5 e superiore a 11, dei quali i 3/5 sono scelti fra i Soci Fondatori.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni. I Consiglieri sono rieleggibili.

Il Consigliere decade per dimissioni o quando viene meno lo status di amministratore comunale del Consigliere o del Sindaco del Comune che lo ha delegato; in questo caso subentra un consigliere in rappresentanza dello stesso Comune.

La decadenza si ha infine quando il Comune delegante recede dall'Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate.

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi componenti i due Vicepresidenti ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono di specifica competenza dell'Assemblea. Esso potrà fra l'altro deliberare su:

- a) proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- b) la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
- c) l'ammissione e la decadenza dei Soci, che saranno ratificate dall'Assemblea successiva;
- d) la nomina del Direttore o del Coordinatore amministrativo dell'Associazione, su proposta del Presidente, fissandone i compiti e le funzioni;
- e) l'assunzione ed il licenziamento del personale;
- f) i contratti, le convenzioni, gli incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
- g) la proposta del Regolamento interno e le eventuali modifiche.

ARTICOLO 12

Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente delegato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni semestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri effettivi. La convocazione è fatta mediante lettera o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione potrà essere effettuata anche ventiquattro ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Direttore o dal coordinatore amministrativo dell'Associazione, ovvero da un Con-

sigliere incaricato dal Presidente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli con apposita deliberazione per cooptazione rispettando il rapporto fra soci fondatori ed altri soci. Se un Consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vicepresidente, che ricopre la carica fino all'Assemblea successiva; anche i Consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri decade l'intero Consiglio Direttivo; in questo caso è il Direttore o il Coordinatore amministrativo a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare al Presidente l'attuazione dei programmi deliberati ed ogni altra azione di ordinaria amministrazione, rivolta al perseguimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 13

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica due anni ed è rieleggibile per un altro biennio.

La sua decadenza, che può avvenire per le stesse cause di un consigliere del direttivo, comporta una nuova elezione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo la nomina del Direttore o del Coordinatore amministrativo e l'eventuale assunzione del personale;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Direttore alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
- conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Direttore o del Coordinatore amministrativo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente delegato dal Presidente. I Vicepresidenti sono eletti dal Consiglio Direttivo nel proprio seno per un biennio, salva la rieleggibilità, e coadiuvano il Presidente.

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giuridiche ed amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la



firma sociale spettano al Vicepresidente delegato.

ARTICOLO 14

Gratuità degli incarichi

Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti; il Consiglio Direttivo con propria deliberazione stabilirà la misura dell'eventuale rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni.

ARTICOLO 15

Albi speciali

L'Assemblea delibera e norma l'istituzione di appositi Albi speciali per la promozione ed il sostegno della propria attività ed il raggiungimento dello scopo sociale.

Sono individuati i seguenti Albi speciali:

- Albo degli Ambasciatori delle Città della Ceramica;
- Albo degli Amici delle Città della Ceramica.

ARTICOLO 16

Albo degli Ambasciatori delle Città della Ceramica

Su deliberazione dell'Assemblea è istituito l'Albo degli Ambasciatori delle città della Ceramica a cui possono essere iscritti amministratori che hanno fatto parte degli organi dell'Associazione e/o personalità che hanno avuto un ruolo particolarmente significativo e meritorio nel promuovere gli obiettivi dell'Associazione.

L'Albo è tenuto dal Presidente degli Ambasciatori delle Città della Ceramica, nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo; il Presidente degli Ambasciatori resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente degli Ambasciatori promuove e cura le relazioni interne ed internazionali finalizzate alla promozione e alla valorizzazione della ceramica artistica e di qualità in Italia e all'estero; propone al Consiglio Direttivo l'iscrizione all'Albo dei nuovi Ambasciatori.

Il Presidente degli Ambasciatori può inoltre proporre al Consiglio Direttivo azioni per iniziative ed interventi mirati a raggiungere gli obiettivi sopra detti.

ARTICOLO 17

Albo degli Amici delle Città della Ceramica

E' istituito l'Albo degli Amici delle Città della Ceramica, a cui possono essere iscritti tutti i cittadini, enti e associazioni, italiani ed esteri, che ne facciano richiesta scritta.

Gli obiettivi sono una maggiore diffusione e valorizzazione delle idee e delle iniziative curate dall'Associazione e la conoscenza e promozione del territorio e dei prodotti delle Città della Ceramica. Il Consiglio Direttivo delibera l'eventuale quota annuale di iscrizione ed i relativi servizi offerti, nonché il funzionamento e la gestione dell'Albo medesimo.

ARTICOLO 18

Regolamento

L'Assemblea ordinaria approva un Regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 19

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 20

Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia di associazioni senza fini di lucro.



Associazione Italiana Città della Ceramica

Comune	Prov.	Quota abitanti		Quota	Quota fissa	Totale (2)
		N° abitanti (1)	L./ab			
1 Abbisola Superiore	SV	11.879	50	593.950	1.500.000	2.093.950
2 Abbisola Marina	SV	5.945	50	297.250	1.500.000	1.797.250
3 Assemini	CA	20.491	50	1.024.550	1.500.000	2.524.550
4 Bassano del Grappa	VI	38.871	50	1.943.550	1.500.000	3.443.550
5 Calligrone	CT	36.898	50	1.844.900	1.500.000	3.344.900
6 Castellamonte	TO	8.976	50	448.800	1.500.000	1.948.800
7 Castelli	TE	1.600	50	80.000	1.500.000	1.580.000
8 Cerreto Sannita	BN	4.468	50	223.400	1.500.000	1.723.400
9 Civita Castellana	VT	15.454	50	772.700	1.500.000	2.272.700
10 Denta	PG	7.640	50	382.000	1.500.000	1.882.000
11 Faenza	RA	54.139	50	2.706.950	1.500.000	4.206.950
12 Grottaglie	TA	30.947	50	1.547.350	1.500.000	3.047.350
13 Guado Tadino	PG	14.154	50	707.700	1.500.000	2.207.700
14 Gubbio	PG	30.792	50	1.539.600	1.500.000	3.039.600
15 Impruneta	FI	15.028	50	751.400	1.500.000	2.251.400
16 Lodi	MI	42.250	50	2.112.500	1.500.000	3.612.500
17 Montelupo Fiorentino	FI	10.064	50	503.200	1.500.000	2.003.200
18 Napoli (3)	NA	1.067.365	50	53.368.250	1.500.000	54.868.250
19 Nove	VI	4.698	50	234.900	1.500.000	1.734.900
20 Orvieto	TR	21.419	50	1.070.950	1.500.000	2.570.950
21 San Lorenzo	BN	2.392	50	119.600	1.500.000	1.619.600
22 Santo Stefano di Camastra	ME	5.194	50	259.700	1.500.000	1.759.700
23 Sciacca	AG	38.256	50	1.912.800	1.500.000	3.412.800
24 Sesto Fiorentino	FI	47.406	50	2.370.300	1.500.000	3.870.300
25 Squillace	CZ	3.144	50	157.200	1.500.000	1.657.200
26 Vietri sul Mare	SA	9.401	50	470.050	1.500.000	1.970.050
27 Urbania	PS	6.365	50	318.250	1.500.000	1.818.250
TOTALI		1.555.236		77.761.800	40.500.000	118.261.800

Note:

- (1) Dati ufficiali dell'ultimo censimento della popolazione 20.10.1991.
 (2) Quota iniziale di iscrizione, corrispondente alla quota associativa 1998.
 (3) Da informazioni assunte presso l'ufficio Statistica del Comune di Napoli, risulta che la zona di Capodimonte (da cui la peculiarità della ceramica di Napoli), ricomprende un'area ristretta ad un castello, un bosco e una strada, non fa circoscrizione a sé, bensì fa parte della Circoscrizione San Carlo all'Arena; l'ufficio predetto ha anche riferito che le aziende ceramiche operative a Napoli sono sparse nelle varie circoscrizioni della città e non sono presenti nella zona specifica Capodimonte.

